



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DI VENEZIA - MESTRE

SEZIONE 24

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	PIETROGRANDE	GIAN MARIA	Presidente
<input type="checkbox"/>	MONTERISI	DANIELA	Relatore
<input type="checkbox"/>	PITTERI	ERMANN0	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 1153/14  
depositato il 20/06/2014

- avverso la sentenza n. 295/5/14 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di PADOVA  
contro: AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE PADOVA

proposto dal ricorrente:  
RUZZANTE FELICE  
VIA A DE GASPERI 6/2 35037 TEOLO PD

difeso da:  
BONDI' DOTT. MAURO  
VIA EUGANEA BRESSE0, 2 35037 TEOLO PD

Atti impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T6S011000602/2011 IRPEF-ADD.REG. 2007  
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T6S011000602/2011 IRPEF-ADD.COM. 2007  
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T6S011000602/2011 IRPEF-ALTRO 2007  
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T6S011000613/2011 IRPEF-ADD.REG. 2008  
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T6S011000613/2011 IRPEF-ADD.COM. 2008  
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T6S011000613/2011 IRPEF-ALTRO 2008



SEZIONE

N° 24

REG.GENERALE

N° 1153/14

UDIENZA DEL

25/02/2015

ore 09:30

SENTENZA

N°

528/24/15

PRONUNCIATA IL:

25/2/15

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

18/3/15

Il Segretario

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L'agenzia delle entrate di Padova, emetteva nel 2011 due avvisi di accertamento per gli anni di imposta 2007 e 2008 ai sensi dell'articolo 38 comma 4 del D.P.R. 600/1973, determinando per l'anno 2007 un reddito sintetico basato sulla proprietà di due autovetture e della casa, pari ad euro 12.465 a fronte di un reddito imponibile dichiarato dal contribuente pari a euro 3960, mentre per il 2008 un reddito sintetico di euro 37.097,35 a fronte di un reddito imponibile dichiarato dal contribuente pari a euro 0,00. Sul reddito rideterminato, venivano ricalcolate le relative maggiori imposte dovute a titolo di Irpef ed add. Regionale, più le relative sanzioni. Avverso questi avvisi, il contribuente presentava separati ricorsi chiedendo l'annullamento degli atti per illegittima e falsa applicazione dell'articolo 38 su menzionato. In particolare, si eccepiva la mancata instaurazione del contraddittorio per le annualità accertate e nel merito lamentava l'erroneità dei conteggi effettuati dall'ufficio, rilevando che il reddito andava calcolato al lordo delle ritenute nonché bisognava inserire anche il TFR di € 3.663 percepito dal figlio. Così facendo, il totale del reddito familiare per il 2007 ammontava a € 29.345 e poiché, per potersi applicare l'articolo 38 deve sussistere uno scostamento tra il dichiarato e l'accertato di almeno il 25% per due anni consecutivi, nella fattispecie lo scostamento era appena del 10% comportando questo, di per sé, l'illegittimità dell'avviso. Si sottolineava altresì, che una delle autovetture era in uso esclusivo al figlio possessore di un reddito autonomo, il quale aveva anche rilasciato dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà asserendone il possesso. Non si capiva perciò, perché tale bene non fosse imputabile a lui. L'ufficio si costituiva chiedendo la riunione dei ricorsi e ribadendo la validità del suo operato.

La C.T.P. di Padova dopo averli riuniti, decideva di accogliere parzialmente i ricorsi riconoscendo il TFR del figlio e ritenendo che, relativamente alla mancata instaurazione del contraddittorio questo non fosse necessario, visto che le informazioni erano già state assunte per il 2005 e 2006 e non obbligatorio per gli anni antecedenti al 2009. Compensava le spese di giudizio.

Contro tale sentenza, presentava appello il contribuente, che qui si da per letto riportato, riproponendo quanto già asserito in primo grado e chiedendo altresì, di volersi tenere in considerazione i flussi finanziari dovuti agli ammortamenti per gli anni in questione. Si chiedeva pertanto, l'annullamento degli avvisi di accertamento in quanto mancanti delle condizioni di legittimità; in subordine, si chiedeva venissero tenuti in considerazione i redditi al lordo non conteggiati dall'amministrazione finanziaria e non riconosciuti dalla Commissione di primo grado non che, la detrazione di € 734 della moglie e conseguentemente, per lo scostamento inferiore al 25%, dichiararsi nullo anche il secondo accertamento per la mancanza di un requisito essenziale, ossia lo scostamento del 25% per due anni consecutivi. In alternativa, chiedeva che venissero

considerati i flussi finanziari dovuti agli ammortamenti per gli anni 2007 e 2008 già in possesso dell'amministrazione finanziaria che non ne aveva tenuto conto e che, se ci fosse stato il contraddittorio, sarebbero stati ribaditi. Si chiedeva anche la vittoria delle spese di giudizio e la discussione in pubblica udienza.

Con controdeduzioni che qui si danno per lette riportate, l'ufficio pregiudizialmente si opponeva alla richiesta di prendere in considerazione i flussi finanziari dovuti agli ammortamenti in quanto ritenuta nuova domanda ed eccezione che, ai sensi dell'articolo 57 d. lgs. 546/92, è inammissibile. Nel merito, si ribadiva la non necessità di instaurare il contraddittorio in quanto, in base al D.L.78/2010, non era obbligatorio prima del 2009. Si chiedeva pertanto, il rigetto dell'appello e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.

All'udienza pubblica del 25/2/2015, la Commissione Tributaria, ascoltato il relatore ed i rappresentanti delle parti, ha preso la propria decisione.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è fondato e merita di essere accolto, dissentendo da quanto deciso in primo grado in quanto, dall'analisi degli atti e dei fatti, se pur vero che solo con il decreto legge 78/2010 è divenuto obbligatorio il contraddittorio preventivo con la sua applicazione dal 2009, è altrettanto vero che la Suprema Corte, con la sentenza n. 13289 del 17/6/2011, ha equiparato gli studi di settore al redditometro, che deve essere considerato alla stregua di un qualsiasi strumento da coefficiente che ammette prova contraria ed ha stabilito che "il redditometro deve essere corretto nel corso del contraddittorio in modo da fotografare la reale e specifica situazione del contribuente poiché l'applicazione della nota in calce ai decreti ministeriali del 10/9 e del 19/11/92 portano ad una mostruosità giuridica". In ragione di questo quindi, è evidente che il contraddittorio preventivo è esteso anche al redditometro in quanto, solo attraverso il confronto delle parti, può instaurarsi quel adeguamento del risultato teorico del software alla realtà economica del contribuente; quindi, smentendo quanto asserito dall'ufficio ed anche dai giudici di prime cure, il Collegio ritiene che anche per il passato ci sia l'obbligo del contraddittorio preventivo, stante la natura interpretativa delle modifiche normative apportate dall'articolo 22 del D.L. 78/ 2010, trattandosi di norme ricognitive di un principio generale, alla base del nostro ordinamento, del diritto di difesa che obbliga, l'amministrazione, ad attivare il contraddittorio preventivo all'adozione di un provvedimento che vada ad incidere negativamente sui diritti del contribuente (cf Cassazione S. U. N. 19667/14) per garantire l'uguaglianza tra le parti, assicurando così al cittadino, la possibilità di

far valere le proprie ragioni e al tempo stesso, conoscere le argomentazioni altrui. Si evidenzia altresì, che la sentenza della Cassazione N. 13289 su menzionata, nonché l'ordinanza N. 21661/10 ha sottolineato i principi di buona fede e di collaborazione che devono sussistere tra le parti e che erano già codificati nello statuto del contribuente all'articolo 10 L. 212/2000 con il rispetto del principio dell'affidamento che non è altro che l'esplicazione del criterio di buona fede. Si sottolinea che, già nel 2003, la Suprema Corte con la sentenza N.19163/03, affermava che la flessibilità degli strumenti presuntivi trova fondamento nell'articolo 53 della Costituzione, non potendosi ammettere che il reddito venga determinato in maniera automatica a prescindere dall'effettiva capacità fiscale del soggetto sottoposto a verifica. In base a questo principio, deve essere individuata la reale capacità contributiva che in questo caso non è stata verificata, non avendo avuto il contribuente la possibilità di difendersi ed eccepire punto per punto gli addebiti dell'ufficio. Si ritiene importante far notare che sull'argomento è intervenuta anche la Corte di Giustizia Europea che, con la sentenza N. 349/2007 (meglio conosciuta come sentenza SOPROPE') ha sancito che "se il contraddittorio non è stato attivato dall'ufficio prima della notifica dell'atto di accertamento, questo deve essere considerato nullo per violazione delle regole comunitarie". Il giudice tributario quindi, per non incorrere nella violazione suddetta, deve disapplicare i decreti ministeriali del 1992 che non contengono la regola dell'obbligo del contraddittorio preventivo; i decreti infatti, prevedevano solo la facoltà da parte dell'ufficio di esperire il contraddittorio che, la maggior parte delle volte è stata, come nella caso di specie, ignorata. Alla luce di quanto su esposto quindi, si ritiene che l'ufficio abbia violato col suo comportamento quei principi di buona fede, di collaborazione, di affidamento insiti nel nostro ordinamento, facendo venir meno la possibilità per il contribuente di far valere le proprie ragioni e non garantendo quell'uguaglianza tra le parti che deve essere alla base di uno stato di diritto degno di questo nome. Ciò detto, in riforma della sentenza impugnata gli avvisi di accertamento devono essere annullati, non essendosi instaurato preventivamente il contraddittorio che avrebbe posto il contribuente nelle condizioni di dimostrare la sua reale capacità contributiva, evitando all'ufficio di commettere una serie di errori e di adottare parametri che hanno condotto a risultati di redditività abnormi ed illegittimi nonché all'emissione di atti che, procedendo correttamente, mai sarebbero stati notificati ai sensi dell'articolo 38 c.4 del d.p.r. 600/73, in quanto privi dei requisiti per poter applicare il redditometro per la mancanza dei presupposti (scostamento superiore al 25%; scostamento per due anni consecutivi). Si ritiene pertanto, alla luce di quanto su esposto, di dover riformare la sentenza pugnata accogliendo l'appello del contribuente. Rilevato il non univoco orientamento giurisprudenziale sulla questione trattata, si compensano le spese di giudizio.




P.Q.M.

la C.T.R. di Venezia, sezione 24, così decide:


In riforma della sentenza impugnata accoglie l'appello del contribuente e per l'effetto annulla gli accertamenti. Spese compensate.

VENEZIA MESTRE 25/2/2015

IL RELATORE - ESTENSORE



IL PRESIDENTE



Copia conforme  
all'originale

Venezia 1/1/15

Il Segretario di sezione

